

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5380 del 02/10/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AZIENDA AGRICOLA TOMASELLI MARIA. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO DI SUINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO, STRADA MOLINAZZO SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5577 del 01/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AZIENDA AGRICOLA TOMASELLI MARIA.
ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO DI SUINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENSO, STRADA MOLINAZZO SNC.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

Premesso che con nota prot. n. 16599 del 28/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 202443 in pari data, il SUAP del Comune di Alseno ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA TOMASELLI MARIA" (P.IVA 01974330340), con sede legale a Busseto (PR), Strada Balsemano n. 46, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di "allevamento di suini" nello

stabilimento sito in Comune di Alseno, Loc. Lusurasco, Strada Molinazzo snc, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale del Consorzio di Bonifica "Rio delle Catellane";
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota prot. n. 1120 del 04/01/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 5859 del 12/01/2024 è stata richiesta la documentazione al fine della verifica dell'esclusione dell'assoggettabilità dell'allevamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale (screening) e IPPC;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 22143 del 05/02/2024 è stata acquisita la documentazione con la quale la ditta attesta l'esclusione dell'assoggettabilità dell'allevamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale (screening) e IPPC;
- con nota prot. n. 25547 del 09/02/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 41807 del 04/03/2024 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per le matrici "scarichi", "emissioni in atmosfera" ed "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 53121 del 20/03/2024, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 54492 del 21/03/2024 questo Servizio ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con note assunte ai prott. ARPAE nn. 85203 e 85261 del 09/05/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 104524 del 06/06/2024 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta e nel contempo è stata chiesta alla ditta la documentazione a completamento delle integrazioni stesse;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 110062 del 14/06/2024, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 132885 del 19/07/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 159277 del 04/09/2024 è stata prodotta dalla ditta la documentazione volontaria a precisazione delle integrazioni;
- con nota prot. n. 163704 in data 11/09/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione volontaria a precisazione delle integrazioni, comunicando agli Enti il termine per eventuali aggiornamenti alle determinazioni già trasmesse;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", (rif. Attività n. 27 del 06/09/2024 Sinadoc 40964/2023) risulta che:

- a. l'allevamento di suini è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 002PC006), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 37471 del 04/07/2024 prot n. 123178, è pari a 899 capi (corrispondenti a 145 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Scrofe: 670 capi
 - Scrofette: 229 capi
- c. per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone di n° 3 vasche in cemento coperte (individuate nella planimetria con le lettere A, B, C) aventi una capacità lorda complessiva pari a 582 mc (volume utile considerato il franco di sicurezza del 10 % pari a 524,18 mc), di n° 2 vasche in cemento scoperte (individuate nella planimetria con le lettere D, E) aventi una capacità lorda complessiva pari a 1641,12 mc (volume utile considerato il franco di sicurezza del 10 % pari a 1477,02 mc) e di un lagone avente una capacità lorda complessiva pari a 773 mc (volume utile considerato il franco di sicurezza del 15 % pari a 657,05 mc) in comodato d'uso posto fuori dal centro aziendale in comune di Alseno loc. Castelnuovo Fogliani (ubicato ad una distanza inferiore ai 10 Km). L'Azienda dichiara inoltre che per il periodo invernale utilizzerà anche alcune strutture di stoccaggio, già a servizio dell'allevamento ubicato in Via Agola 32: un lagone e 3

vasche in cemento coperte, per una capacità utile totale pari a 1604,40 mc. (considerato il franco di sicurezza di ciascun contenitore);

- d. i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 37471 hanno superficie complessiva pari a 105,97 Ha e possono accogliere 18179 kgN/anno;
- e. considerata la capacità di stoccaggio disponibile rispetto alla consistenza dell'allevamento dichiarata nella suddetta Comunicazione n. 37471/2024, la ditta, con nota prot. n.159277 del 04/09/2024, ha comunicato l'intenzione di ridurre il carico di bestiame allevato pari a 890 capi (144 t di peso vivo) così suddivisi:

Scrofe in gestazione: 522 capi

Scrofe in sala parto: 140 capi

Scrofette: 228 capi;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 28 del 09/09/2024 Sinadoc 40964/2023) risulta che:

- l'allevamento oggetto della richiesta di AUA è un allevamento esistente (n. scrofe pari a 662) che ha richiesto una nuova AUA a seguito dell'attivazione dello scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura. La soglia prevista dalla normativa per l'inclusione nel campo di applicazione dell'AUA o dell'AIA, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'allevamento di scrofe è pari a 750 che non risulta superata. Di conseguenza, non si applicano le Norme tecniche di attuazione di cui all'art.31 comma 1 del PAIR 2030;
- i suinetti nati verranno venduti e non accresciuti in azienda, saranno accresciute solo le scrofette da rimonta; l'azienda per rientrare nella capacità di stoccaggio utile, ha dichiarato l'intenzione di ridurre il carico di scrofe e scrofette che sarà il seguente: scrofe 662 (522 in gestazione e 140 in sala parto) capi, scrofette 228 capi;
- la ditta comunica di applicare tra le varie BAT di cui alla Decisione della Commissione UE 2017/302 le seguenti:
 - l'azienda è ubicata in zona agricola lontano da recettori sensibili e non ha mai ricevuto segnalazioni per molestie olfattive o acustiche o di altra natura. (BAT 2);
 - in azienda vengono tenuti regolarmente i corsi di formazione obbligatori (BAT 2);
 - in azienda vengono regolarmente ispezionati, riparati e mantenuti strutture, macchinari e attrezzature (BAT 2);
 - l'azienda utilizza l'alimentazione ad libitum con mangime secco sotto forma di pellet per ridurre le emissioni di polveri (BAT 11);
 - le stabulazioni presenti nei ricoveri zootecnici sono ascrivibili a quelle descritte alla BAT 30.a.1 - sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame, per quanto concerne i ricoveri 2 e 3.1 e alla BAT 30.a.5 fossa di dimensioni ridotte, per quanto concerne il ricovero n. 4;
- sono previsti 9 sili per mangime generanti emissioni diffuse;
- le vasche A, B e C risultano coperte con lastre di cemento, le vasche D e E presentano un rapporto S/V inferiore a 0,2 m²/m³;
- i liquami dalle vasche scoperte D ed E sono portate in ulteriori vasche di lagunaggio site in Castelnuovo Fogliani ed Alseno via Agola n. 974 che l'azienda ha in progetto di sostituire (mediante partecipazione ad uno specifico bando oppure con fondi propri); tali lagoni risultano coperti con crostone naturale;
- per ridurre le emissioni l'azienda ricorre altresì alle seguenti misure:
 - nei ricoveri è monitorata la temperatura con ricircolo dell'aria, in quanto il microclima è di fondamentale importanza per il contenimento della produzione di ammoniacale dalla fase di ricovero;
 - la fase di carico/scarico del liquame dai lagoni per la successiva distribuzione in agricoltura è effettuata sotto lo strato superficiale al fine di minimizzare l'aerazione e la movimentazione in fase di lagunaggio bloccando così la volatilizzazione della ridotta frazione ammoniacale residua in tale fase;
 - lo spandimento degli effluenti avviene con metodologie a bassa emissione grazie all'iniezione superficiale a solchi aperti e bande a raso in strisce;
 - alimentazione multifase con basso contenuto di proteina grezza (BAT 3 e 4 delle BAT-C di cui alla decisione UE 2017/302 del 15.2.2017);
- è stato prodotto uno studio modellistico di ricaduta delle emissioni odorigene da cui si evince una stima del 98° percentile dell'emissione odorigena ai recettori, siti in zona agricola, inferiore a 2 OUE/m³; lo studio conclude, quindi, osservando che la fruibilità degli spazi non sia compromessa dalle emissioni dell'allevamento;
- sono previsti impianti termici rientranti nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggetti ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

Rilevato, altresì, che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (rif. Attività n. 26 del 05/09/2024 Sinadoc 40964/2023) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, derivanti dal servizio igienico/spogliatoio annesso alla stalla, trattate mediante un sistema di trattamento (avente potenzialità pari a 4 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
- i reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale Canale Consortile di bonifica "Catellane";

Precisato che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, con la suddetta nota acquisita al prot. Arpae n. 202443/2023 è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui, conformemente a quanto stabilito dalla DGR 673/2004, art. 1, comma 7, si attesta che i macchinari e gli impianti utilizzati non sono rumorosi e che l'attività non modifica in alcun modo il flusso del traffico;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. CBP/1504 del 12/02/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 27388 del 12/02/2024 - Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale del Consorzio di Bonifica "Rio delle Catellane";
- nota del 26/02/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 37697 del 27/02/2024 - Comune di Alseno: Autorizzazione n. 01/2024 allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale del Consorzio di Bonifica "Rio delle Catellane";
- nota prot. n. 86192 del 08/08/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 145876 del 08/08/2024 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza: parere favorevole con la prescrizione della sostituzione dei lagunaggi;
- nota prot. n. 159431 del 04/09/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza - Ufficio Presidio di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole, relativamente alle matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", con prescrizioni, tra cui si evidenzia la seguente:
 - le vasche necessarie all'autonomia degli stoccaggi dell'allevamento, in sostituzione del lagunaggio, devono essere realizzate rispettando le tempistiche stabilite dal PNCA approvato con DPCM 23/12/2021, e comunque non oltre il 01/01/2030, ed essere conformi a quanto stabilito dall'art. 29 delle NTA del PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30/01/2024;

Riscontrato che:

- il Comune di Alseno, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 25547 del 09/02/2024, non ha trasmesso le proprie determinazioni relativamente al parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera ed al parere, per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Dato atto che:

- in data 11/09/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0056592_20240905, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90, relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "AZIENDA AGRICOLA TOMASELLI MARIA" (P.IVA 01974330340), con sede legale a Busseto (PR), Strada Balsemano n. 46, per lo svolgimento dell'attività di "allevamento di suini" nello stabilimento sito in Comune di Alseno, Loc. Iusurasco, Strada Molinazzo snc, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale del Consorzio di Bonifica "Rio delle Catellane";
 - art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e **prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;
 - b) le vasche necessarie all'autonomia degli stoccaggi dell'allevamento, in sostituzione del lagunaggio, devono essere realizzate rispettando le tempistiche stabilite dal PNCA approvato con DPCM 23/12/2021, e comunque non oltre il 01/01/2030, ed essere conformi a quanto stabilito dall'art. 29 delle NTA del PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30/01/2024;**
 - c) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - d) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - e) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - f) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - i) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - j) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, al SAC ed al ST dell'Arpae di Piacenza, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - k) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - l) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
 - m) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in

autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpa di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire per lo scarico S1 lo scarico di acque reflue domestiche S1, avente recapito nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Catellane", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto (del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- e) le condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue, devono essere periodicamente controllate e tenute in buona efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti d'ispezione;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- g) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- h) la sponda e il fondo del Canale di bonifica "Catellane" dovranno essere opportunamente rivestiti in corrispondenza del manufatto di immissione della fognatura privata;
- i) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Alseno, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alseno, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- c) la ditta deve sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 2/24;

5. di fare salvo:

- che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- che deve essere rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30.1.2024;
- quanto disposto dal PNCA approvato con DPCM 23.12.2021;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alseno per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Alseno;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.